



Linee guida per la realizzazione di recinzioni in fondi agricoli nel territorio delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

Richiamata la Legge Regionale 19/2009 e s m i e le disposizioni ivi contenute in tema di piani d'area, piani naturalistici e valutazione di incidenza.

Premesso che la posa di recinzioni ai fini della difesa di colture e attività florovivaistiche da danni provocati da animali selvatici è ammissibile previo accertamento dell'effettiva presenza di animali selvatici da parte dell'Ente Parchi da cui possano derivare danni alle coltivazioni.

Dato atto che nelle aree a bosco è vietata qualsiasi tipo di recinzione e che questo regolamento ha validità solo ed esclusivamente per le aree agricole coltivate o per cui si intende avviare un'attività di coltivazione.

Considerate le diverse richieste di posizionamento di recinzioni nelle varie aree protette in gestione, per motivazioni legate alla protezione da danni al coltivato causate da fauna selvatica (cinghiali per la maggior parte e in alcuni casi capriolo).

Ritenuto di formulare delle linee guida omogenee sul territorio di tutte le aree protette in gestione all'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Sono consentite le seguenti tipologie di recinzione realizzate da imprenditore agricolo professionale o da azienda agricola per le necessità legate allo svolgimento delle attività aziendali:

Recinzioni per il contenimento di animali selvatici dannosi alle colture

Si tratta di recinzioni di altezze diverse, basate sull'uso di corrente elettrica. Nella realizzazione delle recinzioni dovranno essere utilizzati sistemi per consentire il libero transito di mezzi e persone lungo le strade vicinali e interpoderali.

Fra gli ungulati che frequentano le aree protette, il capriolo e il daino costituiscono una causa di danno importante alle colture agricole solo in caso di coltivazioni arboree, viticole o orticole, mentre il cinghiale determina danni gravi principalmente a colture annuali come mais e riso e ai prati stabili.

a1) Recinzioni di altezza minore

Trattasi di tipologia di recinzione utile a proteggere le colture, ad esempio, dagli attacchi di cinghiali. Lo schema di recinto tipo è composto da tre fili/cavi posizionati paralleli, il primo posto a 20-25 cm da terra. I fili/cavi sono sostenuti da pali in legno del diametro di circa 6- 8 cm, posizionati ad altezza fuori terra di massimo 1 m, conficcati nel terreno senza opere murarie ad una distanza non inferiore di 3 m l'uno dall'altro, a seconda della morfologia del terreno.

a2) Recinzioni di altezza maggiore

Trattasi di tipologia di recinzione utile a proteggere le colture, ad esempio, dagli attacchi di ungulati che saltano (daini, caprioli...). Lo schema di recinto tipo è composto da più fili/cavi posizionati paralleli, il primo posto non meno di 20-25 cm da terra. I fili/cavi sono sostenuti da pali in legno del diametro di circa 8-10 cm, posizionati ad altezza fuori terra di massimo 2 m, conficcati nel terreno senza opere murarie ad una distanza non inferiore di 3 m l'uno dall'altro, a seconda della morfologia del terreno.

Recinzioni per allevamenti zootecnici

Oltre alla recinzione in legno come descritta al punto a1), sono consentite recinzioni per il pascolo del bestiame realizzate con struttura verticale in legno infisso nel terreno ed elementi orizzontali elettrificati a basso impatto visivo.

Recinzioni per allevamenti avicoli

Per l'allevamento avicolo sono consentite recinzioni con struttura portante in legno o paletti e rete metallica, senza impiego di calcestruzzo. L'altezza massima consentita è di 2,00 m. La localizzazione di tali recinzioni deve avvenire in adiacenza al centro aziendale e deve essere mascherata perimetralmente con essenze arbustive autoctone, utilizzando soggetti di almeno 1,00 m di altezza. Dovranno essere obbligatoriamente previste cure colturali per almeno tre anni e sino all'affrancamento delle piantine, quali sfalcio delle infestanti nella stagione estiva, irrigazioni di soccorso nella stagione estiva, sostituzione delle piantine morte. Nel caso di sostituzione di piantine morte, i tre anni decorrono dalla data di sostituzione.

Recinzioni per attività orto-florovivaistiche

Sono consentite recinzioni delle aree destinate alle colture orto-florovivaistiche, nel caso di realizzazione di strutture a protezione delle colture (tunnel) e dei fabbricati accessori connessi allo svolgimento dell'attività agricola. In tali casi devono essere realizzate con struttura verticale in legno completata da rete metallica, con altezza massima di 1,80 m. Tali recinzioni devono essere mascherate perimetralmente con essenze arbustive autoctone, utilizzando soggetti di almeno 1,50 m di altezza. Dovranno essere obbligatoriamente previste cure colturali per almeno tre anni e sino all'affrancamento delle piantine, quali sfalcio delle infestanti nella stagione estiva, irrigazioni di soccorso nella stagione estiva e sostituzione delle piantine morte.

N.B.: le recinzioni devono essere realizzate con caratteristiche tecniche ed estensione tali da garantire il mantenimento dei corridoi ecologici e il passaggio della fauna minore. La realizzazione delle recinzioni non deve altresì impedire o ostacolare il transito attraverso gli itinerari ciclo pedonali, la rete sentieristica e le strade poderali.

Il legname utilizzato per la realizzazione delle recinzioni deve essere preferibilmente di provenienza locale, comunque non trattato con materiali inquinanti. Le recinzioni metalliche dovranno essere di colore verde o marrone.